

Comune di Canosio (Cuneo)

Approvazione Progetto Definitivo Variante Parziale n.6 al P.RGI - Comune di Canosio (CN)

D.C.C. N. 2 DEL 12 GENNAIO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

CHE in Comune di Canosio appartiene all'Unione Montana della Valle Maira è dotato di Piano Regolatore Intercomunale, approvato ai sensi della Legge regionale n.56/1977 e s.m.i., con Deliberazione della Giunta Regionale n.166-34647 del 24.05.1984;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.45-8887 del 16.09.1991 è stata approvata in via definitiva la Variante, denominata "Variante 1989" e limitata al proprio territorio comunale, al Piano Regolatore Intercomunale;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25.07.2001 è stata approvata in via definitiva la Variante parziale n.1 del Piano Regolatore Intercomunale, limitatamente al territorio comunale di Canosio;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28.07.2003 è stata adottato il progetto preliminare della Variante strutturale, denominata "Variante di adeguamento al PAI"; la procedura di formazione della Variante successivamente è stata interrotta e quindi mai approvata;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 12.12.2003 è stata approvata in via definitiva la Variante parziale n.2 del Piano Regolatore Intercomunale, limitatamente al territorio comunale di Canosio;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14.12.2004 è stata approvata in via definitiva la Variante parziale n.3 del Piano Regolatore Intercomunale, limitatamente al territorio comunale di Canosio;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27.09.2007 è stata approvata in via definitiva la Variante parziale n.4 del Piano Regolatore Intercomunale, limitatamente al territorio comunale di Canosio;

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28.07.2003 era stato adottato il progetto preliminare della Variante strutturale, denominata "Variante di adeguamento al PAI"; la procedura di formazione della Variante successivamente è stata interrotta e quindi mai approvata;

CHE attualmente è in itinere la Variante strutturale n.5, di adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) oltre alcune puntuali varianti urbanistiche; l'ultimo atto della procedura di approvazione di detta Variante è la 2° seduta della 1° Conferenza di Copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare ai sensi della L.R. n.3 e 7 del 2013 tenutasi il 25.10.2016;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n.44/11 del 31.08.2018 si incaricava l'arch. Claudio Ellena, con studio in Roccabruna, via Simone Doria n.16, di predisporre gli elaborati relativi alla Variante di cui trattasi;

CHE la variante, come meglio argomentato e precisato nella relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

CHE la capacità insediativa residenziale del PRG vigente è di **651 abitanti**;

CHE la variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come di seguito evidenziato nei prospetti relativi agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa:

1. Verifiche relative alle aree a servizi Art. 17 comma 5 lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.					
VARIANTE	DOTAZIONE AREE SERVIZI mq/ab	RIDUZIONE /AUMENTO ammissibile mb/ab	VARIAZIONI OPERATE mb/ab	VERIFICA rispetto normativa	VERIFICArispetto normativa sommatoria varianti
Variante riferimento 1989	46,84				
Parziale n.1	46,84		nessuna		
Parziale n.2	46,84		nessuna		
Parziale n.3	46,84		nessuna		
Parziale n.4	46,84		nessuna		
Parziale n.6	46,65	46,84 – 46,65	-0,19	riduzione < 0,50	riduzione < 0,50

2. Verifiche relative alla capacità insediativa residenziale Art. 17 comma 5 lettera e) della L.R. 56/77 e s.m.i.				
VARIANTE	Capacità insediativa teorica abitanti	Variazioni della capacità insediativa residenziale rispetto a quella riportata nella precedente colonna		VERIFICA che il valore nelle colonne precedenti non sia superiore a 0
		Concessa in variante	Concessa in deroga	
Variante riferimento 1989	651			
Parziale n.1	651	0	0	Verificato
Parziale n.2	651	0	0	Verificato
Parziale n.3	651	0	0	Verificato
Parziale n.4	651	(disponibili 91 mc)	0	Verificato
Parziale n.6	651	0	0	Verificato

Come si evidenzia dalla tabella che precede, con le modifiche apportate alle aree residenziali con le Varianti Parziali dalla n.1 alla numero 6, è stata operata una riduzione di capacità insediativa residenziale di mc 91, che si intende mantenere per soddisfare eventuali future esigenze mediante ricorso a Variante parziale;

**3. Verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive
– Art. 17 comma 5 lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.**

VARIANTE	Sommatore a delle superficie territoriali mq	Variazioni della superficie territoriale produttiva rispetto a quella riportata nella precedente colonna		VERIFICA che il valore nelle non sia superiore al 6% del totale
		Concessa in variante	Concessa in deroga	
Variante riferimento 1989	4.920			
Parziale n.1	0	0	0	Verificato
Parziale n.2	0	0	0	Verificato
Parziale n.3	0	0	0	Verificato
Parziale n.4	0	0	0	Verificato
Parziale n.6	4.920	0	0	Verificato

CHE con deliberazione n.22 del 10.10.2018 il Consiglio Comunale ha adottato il progetto preliminare della Variante, che è stato successivamente pubblicato e depositato, ai sensi del 7° comma dell'art.17 della Legge Regionale 05.12.1977, n.56 e s.m.i., per 15 giorni consecutivi, precisamente dal 25.10.2018 al 08.11.2018, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione, e che nei successivi 15 giorni, cioè fino al 22.11.2018, era possibile presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse. Che in detto periodo non è pervenuta alcuna osservazione;

CHE la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, con procedura integrata con la procedura di approvazione della Variante così come previsto dal comma 11 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, in particolare le modifiche ed integrazioni introdotte con le LL.RR. n.3/2013, 17/2013 e 3/2015, e l'Organo Tecnico Comunale, sulla base dei contributi pervenuti, con propria Determinazione n. 3 del 12/01/2019, ha ritenuto che la stessa non abbia influenze tali da richiedere l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; richiedendo però all'Urbanista incaricato di tener conto dei vari contributi espressi dagli Enti interessati nella stesura del Progetto Definitivo di Variante;

Che la citata deliberazione n.22 del 10.10.2018 è stata trasmessa alla Provincia, in allegato alla nota n.1267 del 25.10.2018. Successivamente la Provincia comunicava con nota n.80540 del 05.11.2018 l'avvio del procedimento, dando atto che dal giorno 26.10.2018 decorrevano i termini di 45 giorni stabiliti dalla L.R. 41/97. Entro tale data la Provincia ha assunto la Determina del Dirigente di Settore n.2018/1908 del 05.12.2018, trasmessa al Comune in allegato alla nota protocollo n.89269 del 06.12.2018.

Che nella Determina n.2018/1908 del 05.12.2018 succitata, si esprimeva il parere favorevole di compatibilità della Variante proposta con i progetti sovracomunali approvati e alle condizioni di classificazione come variante parziale, richiedendo un approfondimento in sede di stesura del progetto definitivo circa:

- l'individuazione dell'area a parcheggio in area agricola APR1, identificata con la sigla P1;
- il potenziamento e miglioramento funzionale del rifugio Gardetta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO la relazione del Presidente e le spiegazioni tecniche dell'arch. Claudio Ellena di Roccabruna, professionista incaricato dall'Ente di predisporre gli elaborati tecnici di rito della

variante parziale n.6, ed in particolare le risposte puntuali agli approfondimenti richiesti dalla Provincia di Cuneo con Determina n.2018/1908 del 05.12.2018 e sopra specificati;

VISTA la Legge Regionale 05.12.1977 n.56 e s.m.i., in particolare le modifiche ed integrazioni introdotte con le LL.RR. n.3/2013, 17/2013 e 3/2015;

VISTO il progetto definitivo della Variante n.6 del Piano Regolatore Generale Intercomunale per il solo territorio del Comune di Canosio, predisposta dal tecnico incaricato arch. Claudio Ellena;

DOPO ampia e dettagliata discussione alla quale partecipano buona parte dei presenti in aula e dalla quale si evidenzia la volontà unanime di adottare la variante parziale n.6 al P.R.G.I. vigente;

DATO atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico e amministrativo da parte del competente Responsabile del servizio, ex art. 49 D.L.vo 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano da numeri sei (6) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 così come modificata dalle LL.RR. 3/2013 – 17/2013 - 3/2015, il progetto definitivo della variante parziale n.6 del Piano Regolatore Generale Intercomunale per il solo territorio del Comune di Canosio, redatto dall'arch. Claudio Ellena, in premessa descritto e costituito dai seguenti elaborati:
 - A/1 - Relazione illustrativa;
 - Elaborati grafici costituiti da:

Tavola 2	PREVISIONI P.R.I.C.M.- Zonizzazione	(1: 10.000)
Tavola 3bis	Zonizzazione	(1: 2.000)
 - A/4 – Tabelle di Zona ;
 - A/5 – Documento tecnico di verifica
- 3) Di dare atto che si intende mantenere per soddisfare eventuali future esigenze mediante ricorso a Variante parziale della volumetria pari a mc 91 per capacità insediativa residenziale;
- 4) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 5) Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
- 6) Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo tecnico Comunale, sulla base dei contributi pervenuti, ha ritenuto che la stessa non abbia influenze tali da richiedere l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto in premessa precisato;
- 7) Di incaricare il Responsabile del Servizio per l'assolvimento delle necessarie procedure ed adempimenti previsti nella fattispecie dalla Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione favorevole resa da numero sei (6) consiglieri presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 –4° comma D.L.vo 18.08.2000, n.267.